

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 131 del 29/01/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 181 del 27/01/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC

Oggetto:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI ROMA UNO, DELL’ADISU DI ROMA DUE, DELL’ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) - LOTTO 2 E DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3. – Atto di subentro e revoca della decadenza dell’aggiudicazione a favore del RTI CONSORZIO INTEGRA - LOTTO 2

LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici E Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021*”;

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “*Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021*” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata;

considerato che con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016, a cui si rinvia per *relationem*, l’Amministrazione ha indetto la “*Procedura aperta per l’affidamento della gestione delle Residenze Universitarie e degli uffici amministrativi dell’Adisu di Roma Uno, dell’Adisu di Roma Due, dell’Adisu di Roma Tre e Laziodisu (Compreso il Ced), (Adisu Metropolitana) – Lotto 1 e dell’Adisu di Cassino (Lazio Meridionale)- Lotto 2 e dell’Adisu di Viterbo (Lazio Settentrionale) Lotto 3*”(d’ora in poi anche gara “**GESTIONE RESIDENZE**”);

considerato che fanno parte dell’appalto in oggetto, in maniera esemplificativa le seguenti prestazioni:

1. Servizi di Manutenzione relativa agli Impianti Tecnologici

La categoria “Servizi di Manutenzione” comprende i seguenti servizi:

- Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici;
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari;
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti di Riscaldamento;
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti di Raffrescamento;
- Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori;
- Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi;
- Servizio di Manutenzione Reti;
- Servizio di Reperibilità;
- Presidi Fissi;

2. Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale

La categoria “Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale” comprende i seguenti servizi:

- Pulizia;
- Lavanolo;
- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali;

3. Servizio di Reception

4. Servizio di Manutenzione delle Aree;

considerato che con le determinazioni direttoriali n. 2091 (Lotto 1), n. 2092 (Lotto 2) e n. 2093 (Lotto 3) del 9 luglio 2018, l'Amministrazione **ha aggiudicato** la gara di cui sopra al RTI CONSORZIO INTEGRA sulla base delle seguenti graduatorie:

LOTTO 1			
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
RTI: GSA S.P.A.- Engie – La Pul-Tra Sas- Cemir Srl – Florovivaistica del Lazio	52,09	24,70	76,79
RTI: Consorzio Integra Soc. Coop.- Tedeschi Srl- National Service Srl- Codice Group Srl	62,05	35,00	97,05

LOTTO 2			
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
RTI: ManutencoopFacilityManagment S.P.A. – Roma Multiservizi Spa	49,86	35,00	84,86
RTI: GSA S.P.A.- Engie – La Pul-Tra Sas- Cemir Srl – Florovivaistica del Lazio	53,00	7,55	60,55
RTI: Consorzio Integra Soc. Coop.- Tedeschi Srl- National Service Srl- Codice Group Srl	60,40	26,27	86,66

LOTTO 3			
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
RTI: GSA S.P.A.- Engie – La Pul-Tra Sas- Cemir Srl – Florovivaistica del Lazio	51,54	19,15	70,69
RTI: Consorzio Integra Soc. Coop.- Tedeschi Srl- National Service Srl- Codice Group Srl	62,03	35,00	97,03

premesso che, dopo l'aggiudicazione, la società NATIONAL SERVICES srl (mandante del RTI CONSORZIO INTEGRA), a mezzo pec in data **1 agosto 2018** ha comunicato alla Stazione appaltante di aver

stipulato un “contratto di affitto di Azienda” con la società NATIONAL SERVICES GROUP ed in data 5 settembre 2018 la medesima società ha presentato davanti al Tribunale di Roma domanda per l'ammissione al concordato preventivo – procedura n. 57/2018;

premesso che l'art. 1 del contratto di affitto citato, prevede tra l'altro, trattando della gara in oggetto: *“Pertanto, in considerazione dell'affitto d'azienda, perfezionato con il presente contratto, i servizi da rendere in virtù della predetta futura aggiudicazione saranno resi dall'affittuaria, per il tramite dell'azienda affittata, la quale stipulerà anche il relativo contratto al momento dell'invito del cliente LAZIODISU”*;

considerato che, a seguito dell'impugnazione dell'aggiudicazione da parte del secondo graduato (RTI GSA avente come mandante la società ENGIE), il TAR Lazio con la sentenza 25 febbraio 2019 n. 2547 (ai cui non **risulta proposto appello**), per le motivazioni ivi espresse, *“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo dichiara, in parte, irricevibile e, per il resto, inammissibile”*;

vista la sentenza TAR Lazio 25 febbraio 2019 n. 2547 citata (che ha coinvolto la Stazione appaltante in relazione alla gara in oggetto **verso la quale non risulta proposto appello**), a cui si rinvia *per relationem*, che in relazione al requisito della regolarità fiscale della mandante NATIONAL SERVICES ha previsto espressamente che:

“Ritenuto il motivo irricevibile in quanto, a ben guardare, non è stata dedotta la perdita del requisito, ravvisato nella violazione degli obblighi fiscali, in una fase della gara successiva al provvedimento di ammissione che, come si è accertato, non è stato impugnato tempestivamente”;

vista la sentenza TAR Lazio 25 febbraio 2019 n. 2547 citata (che ha coinvolto la Stazione appaltante in relazione alla gara in oggetto **verso la quale non risulta proposto appello**), a cui si rinvia *per relationem*, che in materia di ammissione ed esclusione degli operatori a seguito di comprova dei requisiti generali e speciali ha previsto espressamente che:

“Considerato che la compatibilità con il diritto euro-unitario anche di quest'ultima norma processuale è stata confermata dalla Corte di Giustizia U.E. con la suddetta ordinanza del 14 febbraio 2019 (causa C-54/18) laddove la Corte ha precisato che il diritto europeo non osta ad una normativa nazionale che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati, a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata.

Si è già accertato che la motivazione del provvedimento di ammissione aveva accompagnato la pubblicazione del provvedimento stesso, per cui la ricorrente sarebbe potuta venire a conoscenza della asserita illegittimità entro il termine di decadenza prescritto per l'impugnazione di tale atto; anche sotto tale profilo l'applicazione della norma processuale recata dall'art. 120, c. 2 bis, c.p.a. non risulta incompatibile con il diritto euro-unitario;

Il ricorso introduttivo, pertanto, è inammissibile nella parte in cui è impugnata l'aggiudicazione, congiuntamente agli atti della gara”;

considerato che, con nota prot. n. 23855 del 28 febbraio 2019, a cui si rinvia *per relationem*, la Stazione appaltante ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato con urgenza *“indicazioni a seguito delle sentenze del TAR Lazio n. 2550/2019 e n. 2547/2019 (ricorsi di cui agli R.G. N. 9581/2018 e N. 9555/2018)”*;

considerato che, con il parere sopra menzionato, prendendo a riferimento, tra l'altro, l'istanza di subentro della NATIONAL SERVICES GROUP (in sostituzione della NATIONAL SERVICES srl mediante il contratto di azienda) come veste di mandante del RTI aggiudicatario della gara, formalizzata da parte della società NATIONAL SERVICES srl con pec del 1 agosto 2018 in una fase temporale che vedeva già chiusa la procedura di gara, la Stazione appaltante ha elaborato, tra l'altro, all'Avvocatura Generale dello Stato un parere sull'ammissibilità del subentro sia come vicenda societaria in seno ad un concorrente sia come vicenda che coinvolge una mandante in un RTI sussumibile all'interno dell'art. 48, comma 19-ter del D.Lgs. n. 50/2016;

visto il parere prot. n. 25723 del 28 marzo 2019, con il quale l'Avvocatura ha ritenuto ammissibile procedere al subentro della società affittuaria NATIONAL SERVICE GROUP alla luce della disciplina di cui all'art. 48, comma 19-ter del D.Lgs. n. 50/2016 con la possibilità di procedere alla stipula del contratto con il RTI, previa verifica dei requisiti in capo alla società affittuaria;

considerato che la Stazione appaltante per evitare che il subentro potesse acconsentire ad operazioni elusive rispetto al requisito di partecipazione (compreso quello della regolarità fiscale) ha acquisito documentazione sui requisiti generali della società NATIONAL SERVICES e della società NATIONAL SERVICE GROUP ed in particolare le attestazioni rilasciate da parte dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48 – bis del DPR 602/73 dalle quali si evincono che le società nel periodo di gara ed all'intenzionale subentro che si apprestava a formalizzare la Stazione appaltante nel 2018 risultano essere **“Soggetto non inadempiente”**;

preso atto della nota prot. n. 25814 del 28 marzo 2019 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al RTI GSA (secondo graduato) **l'intenzione di autorizzare** l'istanza di subentro da parte della società NATIONAL SERVICES GROUP;

considerato che, a seguito dell'impugnazione da parte del secondo graduato (RTI **GSA** avente come mandante la società ENGIE), del **presunto subentro** (mai formalizzato dall'Amministrazione poiché oggetto del successivo contenzioso giurisdizionale) della società NATIONAL SERVICES GROUP (alla società NATIONAL SERVICES originaria mandante) nel costituendo RTI Consorzio Integra, il TAR Lazio con la sentenza del 14 gennaio 2020 n. 384, a cui si rinvia *per relationem*, ha imposto alla Stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell'aggiudicazione, dichiarando la **decadenza dell'aggiudicatario dell'aggiudicazione** stessa e obbligando l'Amministrazione ad esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti presi in considerazione dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM al fine di *“determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi e quindi, di riflesso, del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandataria GSA”*;

vista la sentenza TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 384 citata (che ha coinvolto la Stazione appaltante in relazione alla gara in oggetto), a cui si rinvia *per relationem* che in materia di ammissione ed esclusione degli operatori a seguito di comprova dei requisiti generali e speciali ha previsto espressamente che:

“Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce che la stessa società mandante oggetto del primo motivo di impugnazione, la Engie Servizi, avrebbe dovuto essere esclusa anche per un'altra ragione, avendo reso una falsa dichiarazione in altra gara espletata da Acea società per azioni, in violazione dell'articolo 38 comma 1 ter del decreto legislativo 163 del 2006, fatto accertato con sentenza del Tar Lazio, sezione 2ª ter, numero 235 del 9 gennaio 2017. Ricorrerebbe quindi la causa di esclusione automatica prevista dall'articolo 80, comma 5, lettera F del decreto legislativo 50 del 2016.

A giudizio del Collegio, il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per violazione dell'articolo 120 comma 2 bis del codice processuale amministrativo, non essendo stato impugnato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara nel termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione di esso.

Come è noto, il comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. disponeva quanto segue: il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.

Il comma 2 bis è stato abrogato dall'art. 1, comma 22, lett. a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Per l'applicabilità, in fase transitoria, di tale disposizione si deve fare riferimento all'art. 1, comma 23, del medesimo D.L. n. 32/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55.

Il comma 23 appena richiamato stabilisce che le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

La legge di conversione del decreto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 giugno 2019, n. 140, entrando in vigore dal 18 giugno 2019.

Pertanto, essendo iniziato il processo che viene definito con la presente sentenza il 29 marzo 2019, data di notifica del ricorso principale, si deve concludere che il presente giudizio è disciplinato dalla norma processuale recata dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che imponeva di impugnare le ammissioni alla gara, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari e tecnico-professionali, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione e di esclusione.

Nel caso controverso, il provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti, adottato con determinazione del 9 febbraio 2017, è stato comunicato a mezzo posta elettronica a tutti i concorrenti ed è stato pubblicato il 10 marzo 2017 sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Pertanto, essendo scaduto il 10 aprile 2017 il termine per l'impugnazione dell'ammissione alla gara del concorrente che ha proposto il ricorso principale, la ricorrente incidentale non può, con il ricorso notificato il 24 luglio 2019, dedurre la illegittima ammissione alla procedura di gara della controparte.

Da ciò consegue la inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale”;

premesso che in sostanza con la sentenza del 14 gennaio 2020 n. 384, il giudice di prime cure accogliendo il ricorso principale ed il ricorso incidentale *ex adverso* proposti ha ritenuto l'affitto d'azienda non determinante la continuità indiretta dell'impresa ma fraudolento nei confronti dei creditori tale da impedire il subentro della società cessionaria dell'azienda nel ruolo di mandante del raggruppamento in quanto operazione elusiva rispetto alla perdita dei requisiti di solidità finanziaria che l'art. 80 del codice dei contratti prescrive per l'ammissione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

considerato che l'Amministrazione, conformandosi alla sentenza del TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 384, con le determinazioni direttoriali n. 825, n. 813 e n. 814 del 24 marzo 2020 ha **formalizzato i provvedimenti di decadenza delle aggiudicazioni** della gara sopra indicata per il Lotto 1, 2 e 3;

considerato che avverso la sentenza del TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 384 ha proposto appello il RTI CONSORZIO INTEGRA ed appello incidentale l'Ente Disco;

vistata la sentenza del Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732 che stabilisce espressamente che:

“- accoglie il primo e il secondo motivo di appello principale, nonché il primo motivo di appello incidentale proposto dalla stazione appaltante e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità delle domande di annullamento e di dichiarazione della decadenza dall'aggiudicazione proposte con il ricorso principale di primo grado; conferma la sentenza appellata limitatamente ai capi decisori con cui è stata assorbita la domanda risarcitoria, nonché è stata dichiarata inammissibile la domanda di privazione di efficacia del contratto;

- accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto dal RTI GSA e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado”.

preso atto che sostanzialmente con sentenze nn. 6732 e 6734 pubblicate il 2 novembre 2020 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, in accoglimento dei primi due motivi di appello principale proposto dal Consorzio Integra e del primo motivo di appello incidentale, formulato nell'interesse di codesto Ente, ha **dichiarato inammissibili** le domande, proposte in primo grado, da GSA con le quali quest'ultimo ha chiesto l'annullamento e la dichiarazione della decadenza dell'aggiudicazione del Consorzio Integra, **essendosi il giudice di prime cure pronunciato in relazione a poteri amministrativi non ancora esercitati**. Inoltre, il Consiglio di Stato, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da GSA, ha dichiarato **l'inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale**, formulato in primo grado dal Consorzio Integra, non avendo la stazione appaltante previamente esaminato in sede procedimentale le circostanze fattuali contestate con i motivi di ricorso incidentale dinanzi al TAR, “*onde valutare l'ipotetica rilevanza ai fini dell'integrazione di taluna delle cause di esclusione elencate dall'art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016*”;

rilevato che, il Consiglio di Stato con sentenza n. 6732 del 2 novembre 2020 ha sindacato, tra l'altro, anche la nota prot. n. 25814 del 28 marzo 2019 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al RTI GSA (secondo graduato) l'intenzione di autorizzare l'istanza di subentro da parte della società NATIONAL SERVICES GROUP, stabilendo espressamente che:

“Acclarato che le note impugnate in primo grado non costituiscono una esplicita manifestazione di volontà provvedimentale, volta ad autorizzare il subentro della National Services Group nel RTI Consorzio Integra, non può nemmeno desumersi dall'esame congiunto di tali note una decisione implicita di autorizzazione della modifica soggettiva dell'aggiudicatario”

... (omissis)....

“Deve, dunque, ritenersi che, attraverso la nota n. 25814 cit., l'Amministrazione, non avendo dato conto espressamente della sussistenza di tutti i presupposti per accogliere l'istanza di subentro, si sia limitata a manifestare l'intendimento di

provvedere all'autorizzazione del subentro, a condizione, tuttavia, che si fossero concluse con esito positivo tutte le verifiche da svolgere con riguardo alle imprese parti del contratto di affitto, tenuto conto, altresì, delle contestazioni sollevate dal RTI GSA: non emergendo l'avvenuto espletamento di siffatte verifiche, non potrebbe neanche ritenersi necessaria la futura autorizzazione al subentro.

Parimenti, la nota n. 25815 cit., diversamente da quanto dedotto dal RTI GSA, non recava l'avviso che, per effetto della mancata proroga del pregresso rapporto contrattuale, il futuro contratto sarebbe stato affidato al RTI Integra, limitandosi la stazione appaltante a comunicare che non sarebbero state disposte ulteriori proroghe negoziali; pertanto, pure prescindendo dalla mancata dimostrazione dell'identità oggettiva del pregresso rapporto negoziale e del futuro rapporto ancora da instaurare con il RTI aggiudicatario della nuova commessa— circostanza pure specificatamente contestata dal Consorzio Integra — l'autorizzazione al subentro della National Services Group Srl non poteva ritenersi l'unica possibile conseguenza della comunicazione in parola, ben potendo l'Amministrazione ricorrere a diverse soluzioni giuridiche per provvedere, nelle more del completamento delle verifiche sul RTI aggiudicatario, al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali”;

visto l'art. 80 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “ *Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5*”;

vista la nota prot. n. 161883 del 6 novembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l'Amministrazione ha richiesto la documentazione in merito ai requisiti generali e all'antimafia al RTI CONSORZIO INTEGRA;

vista la nota di trasmissione del CONSORZIO INTEGRA di riscontro alla richiesta documentale per la valutazione dei requisiti generali e antimafia, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa alla Stazione appaltante con pec del 11 novembre 2020;

vista la nota di trasmissione del CONSORZIO INTEGRA in merito alla società NATIONAL SERVICES di riscontro alla richiesta documentale per la valutazione dei requisiti generali e antimafia, cui si rinvia *per relationem*, trasmessa alla Stazione appaltante con per del 13 novembre 2020;

visto la dichiarazione del 10 novembre 2020 del legale rappresentante della HEXISS con la quale si comunica la variazione della denominazione sociale della società CODICE GROUP srl in HEXISS senza nessuna variazione riguardante la partita iva;

vista la nota prot. 163186 del 18 novembre 2020, a cui si rinvia *per relationem* con la quale l'Amministrazione ha comunicato al RTI CONSORZIO INTEGRA l'avvio del procedimento di esclusione della mandante HEXISS spa (CODICE GROUP S.R.L. SOLUZIONI INTEGRATE DI SICUREZZA e della propria ausiliaria) e dell'intero raggruppamento RTI CONSORZIO INTEGRA per le seguenti motivazioni:

“a) relativamente alla mandata HEXISS spa (originariamente CODICE GROUP S.R.L. SOLUZIONI INTEGRATE DI SICUREZZA) il legale rappresentante dichiara ai sensi dell'art. 445/00 espressamente che:

*“che nei propri confronti e nei confronti dei **soggetti sotto indicati**, di cui al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 della società HEXISS S.P.A., per quanto a diretta conoscenza, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compresi art. 80 comma 1, lett. b e comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e lett. f-ter)”.*

Tra i soggetti sotto indicati, è presente l' Amministratore delegato e Consigliere che, dalla documentazione acquisita mediante sistema AVCPASS e d'ufficio della Procura della Repubblica di Roma, risulta avere plurime condanne definitive anche per i reati rientranti nell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi oltre che un carico pendente non dichiarato;

b) relativamente alla società Metro Services Srl ausiliaria della società HEXISS spa, il legale rappresentante dichiara ai sensi dell'art. 445/00 espressamente: “di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dal D.lgs. 50/2016 e sm.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare”. Tuttavia, mediante la consultazione del Casellario informatico dell'ANAC, risulta la seguente iscrizione non dichiarata:

“La S.A. “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – C.R.E.A.” (cf: 97231970589) ha segnalato la revoca dell'aggiudicazione a favore dell'O.e. “Metro services Srl” (cf/pi: 02404240711/06748221006) con sede legale in Roma, Via Gaetano Fuggetta, 59, per aver accertato la presentazione, connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave, di una falsa dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla procedura di affidamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,

letto a) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite trattativa diretta n. 219833/2017 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il Servizio di accoglienza e portierato (CPV - 98341120-2) della sede CREA in Roma, via Po n. 14" - CIG: Z651F7EBF7, in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 80, c.4, del d.lgs 50/2016, autocertificato in sede di domanda di partecipazione. La presente annotazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, assunta dal Consiglio dell'ANAC, nell'adunanza del 31 luglio 2018, con delibera n. 734 comporta la sanzione pari a giorni 15 (quindici) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto; il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione della presente annotazione nel Casellario informatico.

Considerato che i reati commessi dall'amministratore delegato della mandante ricadono nella previsione di cui all'art.80, comma 1 del Codice e comunque vista la mancata dichiarazione degli stessi reati congiuntamente alla mancata dichiarazione dell'iscrizione del Casellario ANAC da parte dell'ausiliaria, vincolano la Stazione appaltante ad avviare il procedimento volto all'esclusione della mandante HEXISS SP (della ausiliaria Metro Services Srl) e dell'intero raggruppamento";

vista la nota prot. n. 163765 del 25 novembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l'Amministrazione ha integrato la nota prot. n. 163186 del 18 novembre 2020 per le seguenti motivazioni:
"Ad integrazione della nota in oggetto, la Stazione appaltante, nell'acquisire la documentazione pervenuta dall'AVCPASS, ha rilevato la seguente criticità:

a) la posizione fiscale della mandante NATIONAL SERVICES (cod. fiscale 05201801007), risulta irregolare.
Considerato che l'irregolarità riscontrata ricade nella previsione di cui all'art.80, del Codice, la Stazione appaltante è vincolata ad integrare la nota di avvio del procedimento volta all'esclusione del RTI dalla gara";

vista la pec del 26 novembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale la scrivente società National Services srl ha richiesto alla Stazione appaltante di poter visionare la documentazione pervenuta dall' AVCPASS relativa alla presunta irregolarità fiscale;

vista la nota e la documentazione allegata inviata con pec del 4 dicembre 2020 a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il CONSORZIO INTEGRA ha inviato alla Stazione appaltante il proprio contributo partecipativo in relazione al procedimento di esclusione avviato;

considerato che in relazione ai punti di criticità emersi ed esplicitati dalla Stazione appaltante con nota prot. 163186 del 18 novembre 2020, in relazione alla posizione di alcune mandanti del RTI CONSORZIO INTEGRA e dalla disamina anche del contributo partecipativo della stesso CONSORZIO INTEGRA, l'Amministrazione ha rilevato che (ripercorrendo i punti della nota prot. n. 163186 del 18 novembre 2020 e della nota prot. n. 163765 del 25 novembre 2020 innanzi richiamate):

a) Sulla mancata dichiarazione dell' Amministratore delegato e Consigliere della società HEXISS S.P.A di reati rientranti nell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi oltre che un carico pendente non dichiarato:

Il CONSORZIO INTEGRA ha prodotto alla Stazione appaltante copia della sentenza del Tribunale di Crotone che in data 24 maggio 2018 **ha dichiarato estinti i reati**; le ulteriori sentenze di condanna riportate dallo stesso riguardano tutti reati depenalizzati o abrogati non ostative ad una valutazione positiva del requisito generale in questione ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che prevede espressamente che: "l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima".

In relazione, invece, al carico pendente non dichiarato, dalla disamina del contributo partecipativo prodotto dal CONSORZIO INTEGRA, si apprende che lo stesso soggetto sia stato indagato per fatti del 2018 (quando era amministratore di un'altra società). A tal proposito risulta che il PM abbia richiesto al GIP l'emissione di decreto penale, *inaudita altera parte*, per irrogazione di una pena pecuniaria mai reso nota all'amministratore della mandante. Avverso tale decreto penale di condanna, l'imputato potrà presentare opposizione e procedere al pagamento della sanzione, tuttavia allo stato il GIP non ha emesso il decreto.

L'omissione dell'obbligo dichiarativo del reato pendente non è ostativo alla valutazione positiva del requisito generale poiché oltre alle ragioni sopra rappresentate, risulta conforme alla *lex specialis*;

b) relativamente all'iscrizione risultante dal Casellario informatico dell'ANAC riguardante la società Metro Services Srl ausiliaria della società HEXISS spa, la Stazione appaltante ritiene ostativo alla valutazione del requisito generale dell'ausiliaria e dell'intero mandante, tuttavia, la stessa accoglie la possibilità rappresentata dall'art. 63 della Direttiva UE 24/2014 e dall'art. 89 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che:

“La stazione appaltante verifica, conformemente agli [articoli 85, 86 e 88](#), se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'[articolo 80](#). Essa **impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione**”;

Per le ragioni sopra espresse, la Stazione appaltante **impone** (come si vedrà in seguito) al RTI CONSOZIO INTEGRA la sostituzione dell'ausiliaria della mandante HEXISS al fine di poter valutare i requisiti generali e speciali della società sostituita per la chiusura del procedimento di esclusione avviato.

c) in relazione all'irregolarità della posizione fiscale della mandante NATIONAL SERVICES (cod. fiscale 05201801007) risultante dall'AVCPASS, il CONSORZIO INTERGRA ha prodotto certificazione da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE dal seguente tenore: “A seguito dell'istanza prot. n. 4364677 del 1 dicembre 2020 riferita alla richiesta ANAC n. 5310129 datata 6 novembre 2020 codice fiscale:05201801007 codice identificativo gara (CIG) n. 66980161⁹ evasa con data elaborazione 19 novembre 2020, eseguite le verifiche del caso **ATTESTA CHE** alla data di elaborazione, il debito complessivo riferibile al codice fiscale interrogato **risultava inferiore alla soglia di 5.000,00 (regolarità fiscale)**”.

Sul punto si rinvia all'indirizzo giurisprudenziale rappresentato *ex multis* dalla sentenza del Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363 che prevede espressamente che:

“in conformità al preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCPass è dunque << da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito. Come è noto, in ossequio ad un principio sostanzialistico inteso di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421). In tale prospettiva, la P.A. ha legittimamente esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all'obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate... >> (Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591)”;

Inoltre sulla natura vincolata della valutazione della certificazione dell'AGENZIE DELLE ENTRATE prodotta si rinvia all'orientamento giurisprudenziale che recita espressamente che: “Né la Commissione di gara avrebbe potuto autonomamente e diversamente determinarsi rispetto a quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, atteso che in giurisprudenza è stato chiarito (cfr. TAR Campania-Salerno n. 617 del 23.3.2017; T.A.R. Basilicata Potenza n. 884 del 15.9.2016; TAR Veneto n. 152 dell'8.2.2014; parere A.N.A.C. n. 76 del 28.10.2014) come “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dall'Agenzia delle Entrate, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacare il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni. Spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria”; e ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Cons. di Stato Ad. Plen. n. 8 del 16.4.2012; Cons. di Stato sez. V, n. 2682 del 17.5.2013).

In sostanza, spettava alla sola Agenzia delle Entrate individuare eventuali inadempimenti e stabilirne la gravità o meno ai fini di cui all'art. 80 co. 4 Decr. Leg.vo 50/2016” (si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* TAR, Napoli, Sez. 31 ottobre 2017 n. 5100”).

In ultimo si richiama l'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che:

“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)”.

valutato che alla luce di quanto sopra anche in ragione dei criteri interpretativi desunti dalla giurisprudenza, la Stazione appaltante giudica positivamente il requisito di regolarità fiscale della società NATIONAL SERVICES perché di natura non grave;

vista la nota pem/prot. n. 1 del 18 dicembre 2020, con la quale l'Amministrazione ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato un Suo autorevole parere;

vista la nota prot. n. 298302 del 22 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l'Amministrazione ha comunicato al RTI CONSORZIO INTEGRA la sospensione del termine di chiusura del procedimento di esclusione avviato per le seguenti motivazioni:

“Con la nota prot. n. 163186 del 18 novembre 2020 a cui si rinvia per relationem, la Stazione appaltante ha avviato il procedimento di esclusione della mandante HEXISS (e della propria ausiliaria) e dell'intero RTI CONSORZIO INTEGRA dalla procedura di gara in oggetto, in quanto, tra l'altro, il legale rappresentante della società Metro Services Srl (ausiliaria della società HEXISS spa), non ha dichiarato la seguente iscrizione risultante dal Casellario informatico dell'ANAC:

“La S.A. “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – C.R.E.A.” (cf: 97231970589) ha segnalato la revoca dell'aggiudicazione a favore dell'O.e. “Metroservices Srl” (cf/pi: 02404240711/06748221006) con sede legale in Roma, Via Gaetano Fuggetta, 59, per aver accertato la presentazione, connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave, di una falsa dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla procedura di affidamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite trattativa diretta n. 219833/2017 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il Servizio di accoglienza e portierato (CPV - 98341120-2) della sede CREA in Roma, via Po n. 14” - CIG: Z651F7EBF7, in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 80, c.4, del d.lgs 50/2016, autocertificato in sede di domanda di partecipazione. La presente annotazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, assunta dal Consiglio dell'ANAC, nell'adunanza del 31 luglio 2018, con delibera n. 734 comporta la sanzione pari a giorni 15 (quindici) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto; il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione della presente annotazione nel Casellario informatico”.

Le Linee guida n. 6 dell'ANAC prevedono che la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico.

*L'omessa dichiarazione, incidente sulla valutazione di affidabilità dell'operatore da parte della Stazione appaltante, è riconducibile, pertanto, alla questioni giuridiche afferenti la completezza dell'onere dichiarativo atteso che tutti gli operatori economici “sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie **astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità**” (si vedano Linee guida ANAC n. 6 e si veda in giurisprudenza la sentenza Cons. Stato, Adunanza plenaria – 28 agosto 2020, n. 16)*

Quanto sopra evidenziato, non consente l'accoglimento sul punto di quanto dedotto dal Consorzio Integra nel proprio contributo partecipativo inviato alla Stazione appaltante sull'irrilevanza di tale dichiarazione, tuttavia, al caso di specie risulta, invece, applicabile le previsioni di cui all'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede espressamente che:

*“La stazione appaltante verifica, conformemente agli [articoli 85, 86 e 88](#), se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'[articolo 80](#). **Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio** di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici”.*

*Alla luce di quanto sopra, al fine di **consentire la valutazione sui requisiti generali dell'intero RTI CONSORZIO INTEGRA (ancora in corso) e di chiudere il relativo procedimento, si chiede al medesimo Consorzio di sostituire l'ausiliaria Metro Services Srl con altro operatore aventi tutti i requisiti generali e speciali**”;*

vista la nota e la documentazione allegata inviata con pec del 7 gennaio 2021 con la quale il CONSORZIO INTEGRA invia alla Stazione appaltante la documentazione idonea a comprovare la sostituzione da parte della mandante ausiliata HEXISS SPA della precedente ausiliaria METRO SERVICES SRL con altro operatore economico rappresentato da SISTEMA SRL SERVIZI FIDUCIARI;

vista la nota prot. n. 802 del 13 gennaio 2020, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l'Amministrazione dopo aver valutato positivamente i requisiti generali e economico-finanziari dell'impresa ausiliaria SISTEMI FIDUCIARI srl (che sostituisce la precedente ausiliaria METRO SERVICE srl dell'ausiliata e mandante HEXISS spa) (compresi i relativi contratti di avvalimento) ha richiesto al RTI CONSORZIO INTEGRA di comprovare i requisiti tecnico professionali della società SISTEMI SRL - SISTEMI FIDUCIARI con la produzione della

fatturazione per il triennio 2017-2018-2019 (sebbene la società abbia dichiarato in possesso del requisito in questione anche nel triennio 2012-2013-2014);

vistata nota e la documentazione allegata inviata con pec del 19 gennaio 2021 con la quale il CONSORZIO INTEGRA invia alla Stazione appaltante tutta la documentazione idonea a comprovare i requisiti speciali della società SISTEMI SRL SERVIZI FIDUCIARI (dal 2012 al 2019);

considerato che, dalla disamina delle fatture, la società SISTEMI SRL SERVIZI FIDUCIARI ha comprovato il requisito tecnico-professionale di cui si avvale la mandante HEXISS;

acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuto con pec in data 7 gennaio 2021:

premesso che in relazione all'autorizzazione al subentro della NATIONAL SERVICES GROUP (in sostituzione della NATIONAL SERVICES srl) quale mandante del RTI CONSORZIO INTEGRA, le ragioni che hanno alimentato il contenzioso da parte del RTI secondo graduato sono sostanzialmente che:

- a) la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6 legge fallimentare avvenuta in data 12 settembre 2018 (dopo l'aggiudicazione) denota la perdita del requisito di ammissione alla gara prescritto dall'articolo 80, comma 5, lettera B, del decreto legislativo 50 del 2016 che stabilisce l'esclusione del concorrente che si trovi in stato di concordato preventivo e che la cessione in affitto dell'azienda all'impresa che dovrebbe subentrare nel RTI aggiudicatario sarebbe stata disposta per occultare la perdita dei requisiti di partecipazione alla gara e in frode ai creditori;
- b) la violazione degli articoli 48 che vieterebbe qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei ed in particolare la non applicabilità dell'art. 48 comma 19-ter introdotto dal primo correttivo (decreto correttivo n. 56 del 2017 in vigore dal 20 maggio 2017) risalendo il bando al 20 maggio 2016;

ritenuto che in relazione ai due punti rilevanti delle questioni giuridiche che hanno alimentato il contenzioso, la Stazione appaltante rileva che:

a) *sul concordato preventivo della società NATIONAL SERVICES e sul contratto di affitto tra la società NATIONAL SERVICES e la società NATIONAL SERVICES GROUP:*

Come sopra menzionato, con determinazione direttoriale n. 2091 del **9 luglio 2018**, la Stazione appaltante ha aggiudicato il Lotto 1 al RTI: Consorzio Integra Soc. Coop.- Tedeschi Srl- National Service Srl- Codice Group Srl.

In data **18 luglio 2018** la società NATIONAL SERVICES srl, mandante del RTI aggiudicatario, ha stipulato un "contratto di affitto di azienda" con la società NATIONAL SERVICES GROUP.

La società NATIONAL SERVICES srl, in data **5 settembre 2018**, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.Fall. ha presentato davanti al Tribunale di Roma domanda per l'ammissione al concordato preventivo (procedura n. 57/2018).

Il Tribunale civile di Roma, sez. Fallimentare, in data **4 dicembre 2019** ha dichiarato improcedibile la domanda di concordato preventivo.

La sentenza TAR Lazio 14 gennaio 2020, n. 384 (impugnata dal Consorzio INTEGRA e dalla Stazione appaltante in via incidentale e riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732 che ha accolto dichiarando l'inammissibilità delle domande di annullamento e di dichiarazione della decadenza dall'aggiudicazione proposte con il ricorso principale di primo grado), ha fondato l'impianto motivazionale sulla concatenazione delle due vicende societarie che hanno investito la società NATIONAL SERVICES (la domanda di concordato preventivo e l'affitto dall'azienda) stabilendo espressamente che *"la cessione dell'azienda non è stata riconosciuta come atto determinante la continuità indiretta dell'impresa, ma atto fraudolento nei confronti dei creditori, tale da impedire l'ammissione al concordato preventivo, si deve concludere che anche il subentro della società cessionaria dell'azienda nel ruolo di mandante del raggruppamento temporaneo aggiudicatario costituisca operazione elusiva rispetto alla perdita dei requisiti per l'affidamento di un contratto pubblico, trattandosi di una impresa incorsa in una procedura concorsuale conclusa sfavorevolmente, quindi inadatta a garantire il possesso dei requisiti di solidità finanziaria che l'articolo 80 del codice dei contratti pubblici prescrive per l'ammissione alle procedure di affidamento di contratti pubblici"*.

Sulla base della disamina della visura camerale acquisita 6 novembre 2020 della società NATIONAL SERVICES, non risulta che sia stata adottata alcuna misura a danno di tale società che è attiva e non è in stato di liquidazione o concordato preventivo.

Inoltre la società NATIONAL SERVICES, dalla valutazione dei documenti acquisiti e richiesti d'ufficio risulta ad oggi in regola con tutti i requisiti generali (compreso il DURC e la regolarità fiscale come sopra indicato).

Prima della domanda di concordato preventivo (5 settembre 2018), in data 18 luglio 2018 la società NATIONALE SERVICES ha stipulato un “contratto di affitto di azienda” con la società NATIONAL SERVICES GROUP chiedendo alla Stazione appaltante l'autorizzazione al subentro nel 2018 e reiterando l'istanza nel 2020. Tale circostanza deve essere scrutinata primariamente (ed in maniera assorbente rispetto al concordato preventivo – come ha fatto la Stazione appaltante nel 2018 quando si accingeva ad autorizzare il subentro mai formalizzato) poiché il “contratto di affitto di azienda” deve essere considerato come vicenda connessa alla libertà imprenditoriale (e consentita anche dalla normativa civilistica) all'interno della compagine di un singolo operatore economico (si rinvia alle istanze di richiesta di subentro da parte della NATIONAL SERVICES del 2018 e del 2020) o come istituto giuridico utilizzato per modificare soggettivamente un RTI (nello specifico una mandante coinvolta in una procedura concorsuale) in conformità all'art. 48 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle richieste di subentro del CONSORZIO INTEGRA (mandataria) della società NATIONAL SERVICES GROUP nella qualità di affittuaria dell'azienda NATIONAL SERVICES in conformità a tale articolato che prevede espressamente che: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”*.

Trattando del “contratto di affitto di azienda” come vicenda societaria all'interno di un singolo operatore economico, attuando una ricostruzione normativa dell'istituto, si evidenzia che l'art. 51 del previgente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006 e smi) rubricato “Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario” stabiliva espressamente che: *“Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice”*.

Nel passaggio dal Codice del 2006 a quello del 2016, non è stata riprodotta nel nuovo Codice la norma che, all'art. 51 del d.lgs. n. 163/2006, contemplava espressamente la **possibilità di subentro del soggetto risultante da vicende societarie quali la cessione d'azienda** o di un suo ramo, trasformazioni, fusioni o scissioni, previo accertamento dei requisiti richiesti in fase di gara (la nuova normativa infatti prevede tale possibilità soltanto in fase esecutiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi).

La Stazione appaltante ritiene ammissibile l'autorizzazione al subentro rinviando alle indicazioni della **DELIBERA ANAC n. 81 del 15 gennaio 2020** che sul punto recita espressamente che:

“Sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, l'art. 51 prevedeva espressamente che, in caso (tra le varie ipotesi) di cessione del ramo di azienda da parte del concorrente singolo o associato, il cessionario fosse ammesso alla gara, all'aggiudicazione e alla stipula previo accertamento del possesso di tutti i requisiti, di legge e del bando. Come evidenziato dalla giurisprudenza, tale norma rispondeva all'esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbiano partecipato (Consiglio di Stato, V, 6 marzo 2013, n. 1370), e tale previsione valeva tanto per le imprese singole quanto per quelle in associazione con altre (Consiglio di Stato sez. V 3 agosto 2015 n. 3819). La norma non è stata riprodotta nel d.lgs. n. 50/2016, che, nell'art. 106, disciplina soltanto la modifica soggettiva del contraente (ovvero, intervenuta nel corso dell'esecuzione del contratto). Tuttavia, l'Autorità ritiene che dall'art. 106, che espressamente prevede alcune ipotesi di variante soggettiva, possa essere desunto un generale principio di derogabilità al principio dell'immodificabilità soggettiva (per i RTI, art. 48, comma 9) estensibile anche alla fase dell'aggiudicazione dell'appalto (Parere di precontenzioso 8 marzo 2017 n. 244). L'interpretazione dell'Autorità è stata confermata dalla più recente giurisprudenza, secondo la quale «il principio da essa [disposizione dell'art. 51 del d.lgs. n. 163/2006] affermato, dell'ammissibilità di modifiche soggettive dei concorrenti anche nella fase di aggiudicazione dell'appalto, può ritenersi tuttora applicabile» e «la tesi opposta finisce con l'ingiustamente “ingessare”, senza alcuna valida ragione giustificativa la naturale vocazione imprenditoriale dei soggetti partecipanti alle gare pubbliche, per tal guisa ponendosi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione che sono soltanto quelle espressamente previste dall'art. 80 del nuovo Codice dei Contratti. Appare altresì evidente che la partecipazione di un soggetto ad una procedura di evidenza pubblica non può costituire, a pena di violazione della libertà di iniziativa

economica privata (art. 41 Cost.), o del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), motivo per condizionare, ostacolare o, addirittura, sopprimere l'essenza dell'attività imprenditoriale, quando ciò non trovi giustificazione nella necessità di tutelare interessi superiori" (così, TAR Napoli, III, n. 7206/2018)» (Consiglio di Stato, 18 settembre 2019, n. 6216; in termini, anche TAR Sicilia Palermo, 13 dicembre 2019, n. 2881)" (Sulla questione si rinvia altresì alla Delibera ANAC 2 maggio 2018, n. 422, alla Delibera ANAC 244 8 marzo 2017; si ved in tal senso in dottrina A. Cianflone, G. Giovannini, V. Lopilato, "L'appalto di Opere Pubbliche", pag. 784 e ss., Giuffrè, Tomo I, 2018; si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 18 settembre 2019, n. 6216).

b) Invece se il "contratto di affitto di azienda" venga valutato come forma di subentro di una nuova mandante all'intero del RTI (così come richiesto dalla mandataria), le valutazioni della Stazione appaltante si estendono altresì al principio dell'immodificabilità del RTI e dell'applicabilità dell'art. 48 comma 19- ter (introdotto dal 1° correttivo) alla procedura di gara in questione.

Infatti, il principio dell'immodificabilità del RTI è stato bilanciato dalla previsione normativa di cui all'art. 48 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (innanzi richiamato) che, rispetto all'impossibilità prevista per l'operatore economico singolo di stipulare un contratto pubblico per assenza del requisito generale previsto dall'art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (operatore economico che sia cioè stato sottoposto a concordato preventivo), ha invece stabilito diversamente in caso di RTI rendendo ammissibile la sostituzione di una mandante in concordato preventivo qualora la mandataria indichi un altro operatore **purché quest'ultimo abbia i requisiti per l'esecuzione del servizio** (soltanto in "corso di esecuzione").

Tale lacuna è stata colmata con il primo correttivo al Codice (D.Lgs. 56/2017) che ha inserito nello nell'art. 48, il comma 19-ter che stabilisce espressamente che: *"Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara"*.

Sull'applicabilità del comma in questione alla gara di cui si tratta in conformità al principio **"tempusregitactum"** si rinvia alla sentenza Cons. Stato 30 luglio 2020 n. 4858 che sul punto recita espressamente che:

"7.2.3.3. Infine, la disposizione contenuta nel comma 19-ter [aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56] estende espressamente la possibilità di modifica soggettiva per le ragioni indicate dai commi 17, 18 e 19 – ivi limitata alla fase dell'esecuzione del contratto – anche alla fase di gara.

7.2.3.4. La ratio che sorregge la sopra riportata disciplina estensiva delle deroghe al principio dell'immodificabilità della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari sancito dall'art. 48, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 è costituita sia dall'incentivazione della libera concorrenza e della massima partecipazione sia dall'esigenza di garantire, per quanto possibile, la stabilizzazione dell'offerta risultata migliore nell'interesse pubblico della qualità delle opere, nonché, nella fase dell'esecuzione, la continuità e tempestività dei lavori.

7.2.4. Quanto alla applicabilità nel tempo della novella apportata dal decreto correttivo n. 56/2017 all'art. 48, commi 17 e 19-ter, d.lgs. n. 50/2016, rileva il Collegio che l'art. 131 d.lgs. n. 56/2017, sotto la rubrica «Entrata in vigore», non detta alcuna disciplina specifica intertemporale o transitoria, prevedendone semplicemente l'entrata in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 maggio 2017 (il decreto è pertanto entrato in vigore il 20 maggio 2017).

In particolare, a differenza dalla disciplina intertemporale dettata dall'art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 per l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, non è prevista l'ultrattività della disciplina previgente per tutte le procedure il cui bando sia stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, rispettivamente l'applicabilità della nuova disciplina alle sole procedure indette successivamente alla sua entrata in vigore.

Ritiene pertanto il Collegio che, in assenza di una specifica disciplina intertemporale, debba trovare applicazione il principio generale tempusregitactum, con la conseguente applicabilità anche alle procedure di evidenza pubblica in corso, tenendo conto delle relative fasi procedurali.

Ebbene, nel caso di specie tutti gli elementi della fattispecie concreta sussumibile sotto la fattispecie astratta delineata dalla novella legislativa sono venuti ad esistenza nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva del 1° settembre 2017, ossia in pendenza della fase di verifica dei requisiti e di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, costituente un segmento procedimentale a sé stante nell'ambito della gara, antecedente la stipula del contratto e la sua esecuzione, sicché, in virtù del sopra richiamato principio regolatore del regime di individuazione della norma applicabile rationetemporis, non può che trovare applicazione la nuova disciplina; ciò, tanto più, qualora dalla relativa applicazione non solo non derivi uno stravolgimento dell'offerta, ma resti, per contro, conservato l'esito della gara maggiormente rispondente all'interesse pubblico acché i lavori vengano realizzati secondo

l'offerta risultata la migliore secondo i criteri stabiliti dalla lexspecialis di gara" (Si veda in tal senso in giurisprudenza anche Tar Lazio 10 giugno 2019, n.7486; Con. Stato 2 aprile 2020, n. 2245);

ritenuto che, alla luce della normativa richiamata, degli orientamenti giurisprudenziali, dell'art. 16 del Disciplinare di gara, dell'art. 57 della Direttiva UE 2014/24, valutati il parere dell'Avvocatura Generale sul punto del 2018 e del 2020 e le istanze di subentro richieste dal CONSORZIO INTEGRA (da ultimo rinnovata nel 2020), la Stazione non riviene ragioni ostative all'autorizzazione del subentro della NATIONAL SERVICES GROUP (in sostituzione della NATIONAL SERVICES che nel 2018 aveva presentato la domanda di concordato preventivo e che nel 2020 risulta *"in bonis"* ed in regola con i requisiti generali) all'interno del RTI CONSORZIO INTEGRA;

preso atto che nel 2018 (al momento dell'affitto d'azienda) e nel 2020 (per il perfezionamento del presente atto) i requisiti generali (compreso quello della regolarità fiscale) e speciali delle società NATIONAL SERVICES e NATIONAL SERVICE GROUP sono conformi alla normativa vigente pertanto, non viene rilevato dalla Stazione appaltante operazioni elusive della stessa in materia di requisiti;

preso atto che al fine di consentire il subentro, la Stazione appaltante, ha valutato positivamente i requisiti speciali della società NATIONAL SERVICES GROUP sulla base dei seguenti orientamenti:

TAR Salerno, 25.01.2016 n. 254

- *"secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3819 del 3 agosto 2015), "l'affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l'affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito (cfr., ad es., C.d.S., Ad.Pl., nn. 10 e 21 del 4 maggio e 7 giugno 2012: «il cessionario ... si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche»; Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306: l'atto di cessione di azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente; Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550: «sono certamente riconducibili al patrimonio di una società o di un imprenditore cessionari prima della partecipazione alla gara di un ramo d'azienda i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacché essi devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo ceduto» (cfr. anche, in senso analogo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 1026 dell'11 febbraio 2015: "in caso di cessione del ramo d'azienda l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti: ed invero la ragione delle operazioni di fusione, incorporazione, cessione o affitto di ramo d'azienda consiste tra l'altro proprio nella possibilità, per la società acquirente/affittuaria, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Con l'affitto di azienda si realizza, in sostanza, una situazione assolutamente analoga a quella della cessione di azienda, salvo per il fatto che, nel primo caso, gli effetti del contratto hanno natura transitoria e vi è un obbligo di restituzione del complesso aziendale mentre nel secondo, invece, gli effetti hanno natura permanente. Ed infatti, anche nel contratto di affitto di azienda non soltanto l'affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d'opera e personale facenti capo all'azienda affittata ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la "reversibilità" degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d'azienda, con l'obbligo di restituzione del complesso aziendale");*

T.A.R. Toscana Firenze 12/06/2017, n. 797

"L'affitto d'azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l'affittuario (cessionario) in condizione di potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale".

- PARERE ANAC n. 62 del 25/03/2010

"Consegue dall'esposto ordine di considerazioni che, nel caso di specie, l'esistenza dei requisiti previsti per l'ammissione alla gara era stata accertata nei riguardi dell'impresa cedente e, quindi, non poteva essere disconosciuta dalla stazione appaltante nei riguardi dell'impresa cessionaria subentrante, in osservanza dell'evidente principio della necessaria continuità e/o permanenza del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ad una procedura concorsuale".

vista, altresì, la sentenza del Cons. Stato 4 gennaio 2021, n. 62 in materia di dichiarazioni *"omesse, false o fuorvianti"* prevede espressamente che:

“Ne consegue che, in presenza di dichiarazioni “fuorvianti” (anche di carattere omissivo, come nel caso di specie) si rivela imprescindibile una valutazione “in concreto” della stazione appaltante, come per le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.-l. n. 32 del 2019.

In particolare, la stazione appaltante non può (a mera presa d'atto della riscontrata omissione), disporre senz'altro l'estromissione della concorrente, ma deve volta a volta accertare e stabilire: a) se l'informazione (fornita od omessa) sia effettivamente falsa o fuorviante; b) se, in tal caso, la stessa “fosse in grado di sviare le proprie valutazioni” (trattandosi, con ciò, di omissione “rilevante”); c) se il comportamento tenuto dall'operatore economico “incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (trattandosi, allora, di omissione “significativa”);

valutato positivamente tutti i requisiti generali e speciali di tutti gli operatori economici facenti parte del RTI CONSORZIO INTEGRA (compresa l'ausiliaria della mandante HEXISS) che consente, in relazione anche al principio di proporzionalità, alla non definitività dei provvedimenti a quanto richiesto dalla *lex specialis*, di esprimere un giudizio di affidabilità degli stessi in relazione all'esecuzione dell'appalto in questione;

preso atto del principio del “*tempus regit actum*” (come sopra declinato), dell'attuale formulazione dell'art. 105, comma 6 ad opera della legge n. 55 del 2019, dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020 e della sentenza Corte di Giustizia europea 26 settembre 2019, causa C-63/18 che sospende le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei subappaltatori del RTI CONSORZIO INTEGRA;

visti i seguenti articoli della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione*” che recitano espressamente che:

- art. 2 comma 1: “*Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*”;

- art. 4 comma 1 lett. b) «*La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.*»;

- art. 8 comma 1 lett. a): “*è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*”;

considerato che la Stazione appaltante con l'autorizzazione al subentro per le ragioni sopra indicate, intende procedere a dare avvio al contratto (in forma ordinaria o nelle modalità d'urgenza in relazione alla tempistica degli adempimenti che sono tutt'ora in corso) poiché intende dare prevalenza all'interesse pubblico rappresentato dai benefici a favore dell'utenza di riferimento di un nuovo contratto (e dalla completezza ed integrazione dei servizi in esso contenuti) rispetto all'esecuzione dei servizi (che compongono la gara) tutt'ora eseguiti ordinariamente in regime di proroga tecnica (durante tutto il periodo del precedente contenzioso) per quello che concerne unicamente i servizi di portierato, pulizia e conduzione;

ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, procedere al subentro della società NATIONAL SERVICES GROUP srl come mandante del RTI aggiudicatario (di tutti i Lotti dell'appalto in oggetto) a seguito di contratto di affitto di azienda tra la medesima società e la società NATIONAL SERVICES srl;

preso atto che a seguito del presente atto di subentro il RTI aggiudicatario della gara in oggetto (per tutti i Lotti) sarà composto come di seguito indicato:

RTI: Consorzio Integra Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. – National Services Group S.r.l. – Hexiss(avente come ausiliaria la società SISTEMI SRL – SISTEMI FIDUCIARI);

considerato che consentenza il Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732 ha **dichiarato inammissibili** le domande, proposte in primo grado, da GSA con le quali quest'ultimo ha chiesto l'annullamento e la **dichiarazione della decadenza** dell'aggiudicazione del Consorzio Integra;

ritenuto necessario eseguire la sentenza del Consiglio di Stato sopra indicate revocando le determinazioni direttoriali n. 825, n. 813 e n. 814 del 24 marzo 2020 con le quale l'Amministrazione ha **formalizzato i provvedimenti di decadenza delle aggiudicazioni** della gara sopra indicata per il Lotto 1, 2 e 3;

richiamata la determinazione direttoriale n. 2092 del 9 luglio 2018 di aggiudicazione del **Lotto 2** a cui si rinvia *per relationem*;

considerato che entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore si è impegnato a corrispondere all' Amministrazione la spesa di **€ 1.356,45**, IVA compresa, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”*;

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”*;

visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”*;

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: *“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione”*;

visto il **par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto che il presente affidamento ha un valore superiore ad € 500.000,00, e si rinvergono ragioni di particolare complessità del medesimo che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, previsti per questa procedura di gara è pari a **€ 35.874,72**, oneri compresi (stanziamento del 1,60% sul valore posto a base di gara pari a **€ 2.242.170,26**, **IVA esclusa (Lotto 2)**;

considerato che la stazione appaltante stanzerà, relativamente al Lotto 1, le risorse finanziarie relativi agli incentivi per le funzioni tecniche solo per il periodo di due anni, presumibilmente dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023, e per un importo pari a **€ 17.937,36**, oneri compresi;

ritenuto opportuno imputare contabilmente le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche sullo stesso capitolo riferito alla prestazione principale (Servizio di portierato e accoglienza) e quindi individuare come capitolo di spesa il 63049 avente per oggetto: *“Spese di vigilanza e portierato” (FUNZIONAM. AMMIN.)*”

considerato che in caso di rinnovo di ulteriori due anni ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, saranno impegnate le ulteriori risorse finanziarie relativi agli incentivi per le funzioni tecniche;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* e *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”*;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: *“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”*;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: *“Legge di stabilità regionale 2021”*;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”* con la quale all'art. 6 *“Approvazione dei bilanci degli enti”* alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di archiviare il procedimento di esclusione avviato nei confronti del RTI CONSORZIO INTEGRA;

2. di richiamare la determinazione direttoriale n. 2092 del 9 luglio 2018 di aggiudicazione del **Lotto 2** a cui si rinvia *per relationem*;

3. di prendere atto del subentro della società NATIONAL SERVICES GROUPsrl (mediante “*contratto di affitto di Azienda*” tra la medesima società e la società NATIONAL SERVICES) come mandante del RTI aggiudicatario del **Lotto 2** a mezzo di determinazione direttoriale n. 2092 del 9 luglio 2018 in quanto in possesso dei requisiti generali e speciali necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

4. di prendere atto che a seguito del presente atto di subentro il RTI aggiudicatario della gara in oggetto (per tutti i Lotti) sarà composto come di seguito indicato:

RTI: Consorzio Integra Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. – National Services Group S.r.l. – Hexiss (avente come ausiliaria la società SISTEMI SRL – SISTEMI FIDUCIARI);

5. che il valore dell'appalto complessivo del Lotto 2 per il periodo di due anni a decorrere dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023 è pari a **€ 1.849.348,00**, IVA inclusa, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le attività extracanoniche (quote dei plafonds), eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, così suddiviso:

- **€ 1.721.843,96** relativi all'attività a canone compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- **€ 127.504,04** relativi alle attività extracanoniche (quote dei plafonds);

6. che l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all'Offerta Tecnica ed Economica proposte in sede di gara;

7. che la spesa relativa all'attività a canone sarà impegnata per **€ 1.713.234,74**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 8.609,22**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

8. di impegnare la somma di **€ 1.713.234,74**, IVA compresa, relativa all'attività a canone per il periodo 1° febbraio 2021– 31 gennaio 2023 sul bilancio di Cassino:

ANNO 2021	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
	65054	41	1.03.02.09.004	11.110,08 €
	22013	41	1.03.02.09.004	172.059,87 €
	63047	41	1.03.02.13.002	13.118,50 €
	22010	41	1.03.02.13.002	269.791,55 €
	22046	41	1.03.02.99.009	8.333,63 €
	63049	41	1.03.03.13.001	34.684,45 €
	22011	41	1.03.02.13.001	276.134,51 €

ANNO 2022	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
	65054	41	1.03.02.09.004	12.120,09 €
	22013	41	1.03.02.09.004	187.701,68 €
	63047	41	1.03.02.13.002	14.311,09 €
	22010	41	1.03.02.13.002	294.318,05 €

	22046	41	1.03.02.99.009	9.091,24 €
	63049	41	1.03.03.13.001	37.837,58 €
	22011	41	1.03.02.13.001	301.237,64 €

ANNO 2023	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
	65054	41	1.03.02.09.004	1.010,01 €
	22013	41	1.03.02.09.004	15.641,81 €
	63047	41	1.03.02.13.002	1.192,59 €
	22010	41	1.03.02.13.002	24.526,50 €
	22046	41	1.03.02.99.009	757,60 €
	63049	41	1.03.03.13.001	3.153,13 €
	22011	41	1.03.02.13.001	25.103,14 €

9. di prenotare la somma di **127.504,04 €** relativa **all'attività extra canone** per il periodo di due anni sul bilancio di Cassino:

ANNO 2021	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
	65054 (servizi)	41	1.03.02.09.004	446,17 €
	65054 (lavori)	41	1.03.02.09.004	1.412,89 €
	22013 (servizi)	41	1.03.02.09.004	6.909,83 €
	22013 (lavori)	41	1.03.02.09.004	21.881,12 €
	63047	41	1.03.02.13.002	852,74 €
	22010	41	1.03.02.13.002	17.537,27 €
	22046	41	1.03.02.99.009	2.452,00 €
	63049	41	1.03.03.13.001	1.368,10 €
	22011	41	1.03.02.13.001	10.891,90 €

ANNO 2022	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
	65054 (servizi)	41	1.03.02.09.004	446,17 €
	65054 (lavori)	41	1.03.02.09.004	1.412,89 €
	22013 (servizi)	41	1.03.02.09.004	6.909,83 €
	22013	41	1.03.02.09.004	21.881,12 €

	(lavori)			
	63047	41	1.03.02.13.002	852,74 €
	22010	41	1.03.02.13.002	17.537,27 €
	22046	41	1.03.02.99.009	2.452,00 €
	63049	41	1.03.03.13.001	1.368,10 €
	22011	41	1.03.02.13.001	10.891,90 €

10. di assumere la spesa di **17.937,36 €** IVA compresa, relativa **agli incentivi per le funzioni tecniche**, per il periodo 1° febbraio 2021 – 31 gennaio 2023 così suddiviso:

ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2021	63049	41	1.03.03.13.001	8.221,29 €
2022	63049	41	1.03.03.13.001	8.968,68 €
2023	63049	41	1.03.03.13.001	747,39 €

11. di assumere la spesa di **€ 8.609,22**, IVA compresa, relativa **agli oneri di cui all'art. 30, comma5 bis, del D.lgs n. 50/2016** e smi, sul bilancio dell'Adisu di Cassino esercizio finanziario 2023 suddivisa per i seguenti importi e capitoli di spesa :

Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
65054	41	1.03.02.09.004	€ 121,81
22013	41	1.03.02.09.004	€ 1.886,45
63047	41	1.03.02.13.002	€ 143,83
22010	41	1.03.02.13.002	€ 2.957,97
22046	41	1.03.02.99.009	€ 91,37
63049	41	1.03.03.13.001	€ 380,28
22011	41	1.03.02.13.001	€ 3.027,51

12. che le prenotazioni dei plafond relativi alle attività extra canone saranno gestiti e pertanto convertiti in impegni di spesa con successivi provvedimenti predisposti dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto al momento del reale utilizzo di dette somme;

13. che le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche delle attività extra canone saranno assunti con successivi provvedimenti predisposti dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto al momento del reale utilizzo dei plafond di spesa;

14. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto con propri provvedimenti;

15. di accertare la somma di **€ 1.356,45** (Lotto 2) sul capitolo 15005 avente ad oggetto *“introiti derivanti da rimborsi terzi”* art. 4 sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021, da parte del RTI Consorzio Integra Soc. Coop.-Tedeschi Srl- National Service Srl- Hexiss;

16. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di

regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

18. di rendere noto che il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Damiano Colaiacono Dirigente di DiSCo;

19. che il Direttore dell'esecuzione del contratto e le eventuali ulteriori figure di supporto verranno nominate con successivo provvedimento;

20. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

21. di procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 5072016 tra DiSCo e RTI Consorzio Integra Soc. Coop.- Tedeschi Srl- National Service Srl- Hexiss;

22. che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **27/01/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **27/01/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.2-Entrate, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile dell'accertamento di entrata ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2021	15005	59	1	3	500	02	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.356,45

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	65054	32	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.110,08
2021	22013	33	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	172.059,87
2021	63047	34	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.118,50
2021	22010	35	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	269.791,55
2021	22046	36	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	8.333,63
2021	63049	37	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	34.684,45
2021	22011	38	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	276.134,51
2021	65054	39	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.120,09
2021	22013	40	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	187.701,68
2021	63047	41	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.311,09
2021	22010	42	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	294.318,05
2021	22046	43	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	9.091,24
2021	63049	44	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	37.837,58
2021	22011	45	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	301.237,64
2021	65054	46	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.010,01
2021	22013	47	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.641,81

2021	63047	48	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.192,59
2021	22010	49	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.526,50
2021	22046	50	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	757,60
2021	63049	51	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.153,13
2021	22011	52	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25.103,14
2021	63049	53	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	8.221,29
2021	63049	54	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	8.968,68
2021	63049	55	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	747,39
2021	65054	56	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	121,81
2021	22013	57	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.886,45
2021	63047	58	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	143,83
2021	22010	59	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.957,97
2021	22046	60	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	91,37
2021	63049	61	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	380,28
2021	22011	62	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.027,51

Esito istruttoria contabile: IN RELAZIONE ALLA D.D. N. 125/21 ADOZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE - 2021 - 2023 - SI RILASCIATA ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **28/01/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la

correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **29/01/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 181 del 27/01/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **29/01/2021**